

STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT  
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE E FINALITA'**

**Art. 1 – Costituzione, principi ispiratori, denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e seguenti e 1332 del codice civile nonché del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361 e della legge regionale E.R. 13 novembre 2001 n. 37, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, per brevità in seguito denominata “Fondazione”.
2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Reggio Emilia, dei Sostenitori e dei Partecipanti.
3. La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali ispira la propria azione ai principi di solidarietà, pluralismo, partecipazione, sussidiarietà, legalità, imparzialità ed eguaglianza. Nel suo operare assicura la funzione sociale dello sport, promuove i valori dello sport, il benessere, i sani stili di vita, garantisce la parità di genere, opera per la sostenibilità ambientale, segue regole di efficienza, di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e di disponibilità, usa un linguaggio semplice, chiaro e inclusivo.
4. La Fondazione ha sede in Reggio nell’Emilia all’indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, negli Uffici messi a disposizione dal Comune di Reggio nell’Emilia, è costituita a tempo indeterminato in funzione del raggiungimento del proprio scopo, salvo che ne venga deliberata l’estinzione, ai sensi dell’articolo 27 del codice civile e dell’articolo 6 del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361, ovvero la trasformazione, ai sensi dell’articolo 28, 42 bis e dell’articolo 2500 octies codice civile.
5. La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al proprio scopo, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni a supporto delle attività della Fondazione stessa.

**Art. 2 – Utilizzo del logo, del marchio e dei segni distintivi**

1. La Fondazione ha diritto esclusivo all’utilizzo del proprio nome, del proprio logo, del proprio marchio e di ogni altro segno distintivo che le appartiene ai sensi di legge; può disporre l’utilizzo, a tempo determinato, anche da parte di terzi in forza di apposito rapporto convenzionale in forma scritta, per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell’ambito di operazioni o iniziative commerciali.

**Art. 3 – Scopo istituzionale**

1. Lo scopo e le finalità istituzionali della Fondazione, perseguiti in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio nell’Emilia, sono costituiti dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive, del movimento e di attività aventi rilevanza sociale. L’ambito di operatività della Fondazione è riferito prevalentemente al territorio del comune di Reggio nell’Emilia.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate:
  - a) alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con le Federazioni, gli Enti, le

società e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

- b) alla cura degli spazi e degli impianti destinati alla pratica sportiva e ricreativa nella disponibilità dell'amministrazione Comunale;
- c) alla garanzia della possibilità di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che confermi e ribadisca il diritto di ogni residente nel Comune di Reggio Emilia all'attività sportiva;
- d) alla diffusione, sviluppo e sostegno dello sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, dilettantistico e paralimpico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;
- e) al perseguimento del coordinamento e della promozione delle attività ricreative di interesse sociale; per il superamento delle discriminazioni nello sport e per il contrasto al doping.
- f) alla promozione, alla partecipazione, alla realizzazione e alla gestione di ricerche di mercato, di campagne e di interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;
- g) alla valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico;
- h) alla promozione dell'esercizio di attività sportive e motorie, in specifico alla formazione, alla preparazione e alla gestione di promozione sportiva, all'organizzazione di tornei, gare e manifestazioni che consentano lo sviluppo dell'oggetto sociale, all'esercizio di ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche in riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo;
- i) alla raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessari allo sviluppo della cultura sportiva, anche attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di divulgazione e informazione con ogni mezzo;
- j) alla stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e di consulenze;
- k) alla promozione di manifestazioni, convegni, incontri e a tutte quelle iniziative ed eventi che siano idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- l) alla erogazione di premi e borse di studio;
- m) allo svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- n) allo svolgimento, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo web e internet;
- o) alla partecipazione a bandi pubblici per la raccolta di fondi o contributi da chiunque erogati;
- p) alla promozione e facilitazione del processo di integrazione tra sistema sportivo e sistema scolastico;
- q) allo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Nell'ambito, in conformità e nel perseguimento dello scopo istituzionale, la

Fondazione può svolgere, in generale, ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa o comunque strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e delle attività del tempo libero.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità istituzionali la Fondazione potrà, tra l'altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra i quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e finanziamenti, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; in ragione dell'interesse del Comune alla attività della Fondazione, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario del Comune di Reggio nell'Emilia ha facoltà di autenticare scritture private e atti unilaterali nei quali sia parte la Fondazione, con esclusione della rogazione di atti pubblici;
  - b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, assumerne gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, trasferirne la disponibilità a terzi, assumere tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
  - c) instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati a carattere locale, provinciale, regionale e nazionale;
  - d) partecipare ad associazioni, con Enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, con facoltà, ove lo ritenga opportuno, di promuovere partenariati e siglare protocolli d'intesa, di procedere o di concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - e) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva e motoria (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nonché ricerca fondi e fonti di finanziamento pubbliche e private, ricerca di sponsorizzazioni, nelle forme consentite dalla normativa vigente;
  - f) effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie;
  - g) promuovere l'esercizio di attività sportive o legate all'associazionismo sportivo e sociale, nello specifico procedere alla formazione, alla preparazione e alla gestione di promozione sportiva, all'organizzazione di tornei, gare ed eventi che consentano lo sviluppo dell'oggetto sociale nonché delle attività del tempo libero a rilevanza sociale;
  - h) svolgere ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche in riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo o associazionistico;
  - i) attuare la raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessari allo sviluppo della cultura sportiva, anche attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di informazione con ogni mezzo.

1. Nel perseguimento degli scopi e delle funzioni istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente articolo 4, comma 1, avvalendosi essenzialmente del proprio organico, dei volontari, dei Sostenitori, dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti, delle risorse conferite da questi o da terzi, oltreché dal Fondatore originario.
2. Per le finalità e gli scopi di cui al comma 1 la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con Enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi, aderire e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
3. Ai fini dell'affidamento e della esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture, trovano applicazione le disposizioni di legge. La Fondazione ha facoltà di approvare propri regolamenti che, nel rispetto delle disposizioni sovraordinate, disciplinino aspetti di dettaglio inerenti acquisizione di lavori, servizi e forniture.
4. Ai fini dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, ausili ed ogni altro provvedimento di concessione di utilità o vantaggi economici o economicamente valutabili in genere, a sostegno di persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi di personalità giuridica, tanto se trattasi di soci che di terzi beneficiari, la Fondazione applica le disposizioni di legge in materia e le eventuali conseguenti disposizioni regolamentari.

#### **Art. 6 – Controllo**

1. La Fondazione è sottoposta al controllo della competente Autorità vigilante ai sensi dell'articolo 25 codice civile e della vigente disciplina di legge, negli stretti limiti previsti dalle norme e comunque con esclusione di ogni potere di indirizzo o di imposizione di modalità operative diverse da quelle liberamente scelte dalla Fondazione e dal Fondatore originario.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Art. 7 – Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:
  - a) il Fondo patrimoniale, comprensivo del Fondo di dotazione;
  - b) il Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. L'impiego del patrimonio è funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali, in un contesto di efficiente gestione finalizzata alla ottimizzazione dei risultati e al contenimento dei costi di gestione e di funzionamento.

#### **Art. 8 – Fondo patrimoniale**

1. Il Fondo patrimoniale è costituito da:
  - a) il fondo di dotazione, formato dal conferimento in denaro di Euro 100.000,00 da parte del Fondatore originario, di cui una parte costituita in "Fondo vincolato", da destinarsi ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori, di ammontare pari alla somma a tal fine richiesta dall'organo tutorio. Il "Fondo vincolato" è indisponibile, mentre i relativi frutti potranno essere gestionalmente impegnati nel perseguimento dello scopo della Fondazione;
  - b) eredità, donazioni e legati;

- c) beni mobili non di consumo o deperibili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- e) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- f) parte di rendite o ricavi non utilizzata a fini gestionali, che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incremento del fondo patrimoniale;
- g) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a fondo patrimoniale.

2. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi e altre fonti di finanziamento per i suoi programmi di attività, presso Enti ed organismi pubblici e privati come previsto dall'art. 4 co. 2 lett. e).
3. I conferimenti, i contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.
4. Non costituiscono parimenti incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
6. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
7. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
8. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del suo logo, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati; ha il diritto esclusivo all'utilizzazione della denominazione, del logo, dell'immagine, delle manifestazioni da essa organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

#### **Art. 9 – Fondo di Gestione**

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- c) dalle somme versate dal Fondatore, dai Sostenitori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
- d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti, pubblici e privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio;

e) dai conferimenti e contributi in qualsiasi forma erogati dai Sostenitori, dai Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, a qualsiasi titolo;

f) dai proventi e dalle rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, quali l'amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale, a società di persone e/o di capitali, ecc...

2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale o ad essa accessoria.

#### **Art. 10 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

#### **Art. 11 – Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni**

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre, anche se è ammessa la possibilità di stabilire, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che l'esercizio sia corrispondente ai calendari delle stagioni sportive.
2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili in ragione delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Il Bilancio preventivo deve essere approvato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, co. 1 lett. c), dal Consiglio di Gestione, di norma, entro la fine dell'esercizio precedente. Laddove necessario, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni nello stesso contenute, si prevede che possano essere apportati eventuali correttivi al bilancio preventivo, nonché alla programmazione triennale. Nei casi suddetti, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, il Consiglio di Gestione provvederà a dare definitiva validazione ed approvazione al Bilancio preventivo ed al programma triennale. In caso di particolari esigenze o necessità l'approvazione del bilancio preventivo potrà slittare non oltre il 60° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente.
4. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Gestione entro quattro mesi e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla fine dell'esercizio, compatibilmente con la definizione delle voci contabili attinenti ai rapporti col Fondatore originario.
5. Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo, una volta approvati definitivamente, devono essere poi trasmessi ai Membri della Fondazione e agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.

#### **Art. 12 – Responsabilità patrimoniale**

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo di Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono

contrarre impegni e assumere obbligazioni. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo o adeguate garanzie poste da soci o terzi.

3. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli Enti o alle società che abbiano nominato uno o più componenti del Consiglio di Gestione in relazione agli atti posti in essere dai componenti del medesimo organo.

### **TITOLO III**

#### **STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE**

##### **CAPO I – MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

###### **Art. 13 – Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in:
  - a) Fondatori originari;
  - b) Sostenitori;
  - c) Partecipanti Istituzionali;
  - d) Partecipanti.

###### **Art. 14 – Fondatori originari e Sostenitori**

1. È Fondatore originario della Fondazione il Comune di Reggio Emilia.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica riconosciuta, che contribuiscano al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata in conformità al comma seguente, aggiornata periodicamente dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego alla nomina quale Sostenitore deve essere sempre motivato.
3. È condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto minimo annuale, da versarsi per almeno un triennio, nell'entità definita dal Consiglio di Gestione.

###### **Art. 15 – Partecipanti Istituzionali**

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, le articolazioni territoriali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante elaborazione delle proposte relative alle politiche sportive della Fondazione.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante istituzionale permane sino al recesso, da comunicarsi alla Fondazione mediante atto scritto nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui al successivo articolo 33. Per gli Enti di promozione sportiva il permanere del riconoscimento da parte del CONI è condizione del permanere della qualifica di Partecipante istituzionale, qualifica dalla quale l'Ente decadrà con effetto dalla data in cui verrà meno il riconoscimento da parte del CONI.

###### **Art. 16 – Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli Enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base, di regola, pluriennale, nelle forme e nella misura determinata, nel minimo, dal Consiglio di Gestione, conferimenti consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.
2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività, rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante permane per tutto il periodo in relazione al quale la prestazione viene effettuata.
5. Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri con provvedimento inappellabile, in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
6. Possono essere Partecipanti anche il Fondatore e i Sostenitori di cui all'art. 14; in tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea di cui all'art. 28.

#### **Art. 17 – Adesione alla Fondazione**

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori e dei Partecipanti.
2. Compete, altresì, al Consiglio di Gestione la tenuta del libro dei Sostenitori e dei Partecipanti.
3. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non contengano espressamente l'adesione allo scopo e alle finalità della Fondazione nonché l'assunzione dell'impegno a concorrere, con i mezzi previsti per ciascuna categoria, al Patrimonio, al funzionamento e al finanziamento della attività della Fondazione.
4. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
5. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione dei beni conferiti o delle prestazioni erogate né qualsivoglia diverso diritto nei confronti della Fondazione.

#### **Art. 18 – Prerogative dei Membri della Fondazione**

1. La Fondazione potrà mettere a disposizione dei Membri della Fondazione locali e sale riunioni per le rispettive attività istituzionali secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 26.

## CAPO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

### Art. 19 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Gestione;
  - c) l'Assemblea di Partecipazione;
  - d) il Comitato di Indirizzo e Controllo.
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica di cui al comma 2 ha esito negativo, l'organo collegiale, a maggioranza dei suoi componenti, con esclusione dal quorum e dalla partecipazione alla seduta del componente sui cui requisiti si controverte, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 20.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
  - a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
  - b) passaggio in giudicato di sentenza di condanna per reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, norma da aversi qui convenzionalmente richiamata nel testo tempo per tempo vigente;
  - c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, norma da aversi qui convenzionalmente richiamata nel testo tempo per tempo vigente;
  - d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
  - e) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
6. Il componente del Consiglio di Gestione deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o di sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Gestione non appena questo abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto ed opera immediatamente. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze potenzialmente idonee a determinare la decadenza e contestuale concessione a questo di un congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.
8. I componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli Enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le

controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

9. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cariche di componente dell'Assemblea, del Consiglio di Gestione e del Comitato di Indirizzo e Controllo risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi il soggetto designato deve operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
10. Trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

#### **Art. 20 – Cessazione dalle cariche**

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione, dell'Assemblea o del Comitato di Indirizzo e Controllo cessa per:
  - a) morte;
  - b) decadenza;
  - c) dimissioni;
  - d) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Reggio Emilia, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Partecipanti Istituzionali, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto dall'articolo 22 comma 2, lett. c). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea di Partecipazione l'Assemblea si riunisce per la nomina del successore entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.
5. Nel caso di cessazione di un membro del Comitato di Indirizzo e Controllo, il Presidente invita l'ente in esso rappresentato alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di Indirizzo e Controllo.
6. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

#### **Art. 21 – Presidente della Fondazione. Attribuzioni del Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea di Partecipazione, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
  - a) nomina il Vice Presidente, nei termini necessari per il corretto funzionamento degli organi della Fondazione;
  - b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
  - c) in nome e per conto della Fondazione agisce e resiste avanti a qualsiasi

autorità amministrativa o giurisdizionale, incaricando, ove opportuno, legali a difesa dell'ente;

- d) esercita tutti i poteri di iniziativa, di indirizzo e di controllo, necessari o opportuni per il buon funzionamento, amministrativo e gestionale, della Fondazione;
  - e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente e ai componenti del consiglio di gestione della Fondazione;
  - f) nomina il Direttore della Fondazione, scegliendolo tra una rosa di candidati all'esito del procedimento di cui al successivo comma 4, condotto con l'apporto del Consiglio di Gestione ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera j).
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente che, per il periodo di durata della assenza o dell'impedimento, ne assume le funzioni e ne svolge i compiti. La firma del Vice Presidente fa presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. La funzione di cui al precedente comma 2, lettera f) è esercitata dal solo Presidente, salvo che la sua assenza si protragga per un periodo di tempo incompatibile con l'esigenza di provvedere alla nomina del Direttore. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione del Presidente da parte del Vice Presidente per la nomina del Direttore è rimessa al Consiglio di Gestione.
4. Per procedere alla nomina del Direttore, il Presidente della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 1 lettera j), predisporrà un avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio mediante il quale renderà nota la volontà della Fondazione di procedere alla nomina, indicherà i titoli formativi, professionali, di carriera che verranno considerati rilevanti, i criteri in base ai quali verranno valutati dalla Commissione, il peso, in termini di punteggio, di ciascun titolo o gruppo di titoli, il punteggio minimo al di sotto del quale la candidatura non sarà inserita nell'elenco dei valutabili, il termine entro il quale le candidature dovranno essere presentate ai fini della loro valutazione. Scaduto il termine per la presentazione, il Consiglio di Gestione nominerà una Commissione di tre o cinque membri, conformata al rispetto del principio di parità di genere di cui al d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251, per la valutazione dei titoli dei candidati, scegliendone i componenti tra esperti di comprovata esperienza e competenza in materia di sport, di organizzazioni sportive, di gestione aziendale, di pubblica amministrazione, tutti estranei alla Fondazione per Lo Sport. La Commissione così nominata valuterà i titoli e inserirà in un elenco coloro che avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità alla valutazione. L'elenco seguirà un ordine alfabetico, evitando l'indicazione dei punteggi attribuiti e qualsiasi elemento comparativo tra i candidati ammessi. L'elenco contenente la rosa delle candidature verrà sottoposto al Presidente della Fondazione che procederà, alla presenza dei membri del Consiglio di Gestione, a colloqui individuali con ciascun candidato inserito nella rosa, colloqui all'esito dei quali il Presidente sceglierà per la nomina a Direttore quello che presenterà i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire, motivando le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti in possesso del candidato scelto.

#### **Art. 22 – Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri nominati:

- a) quanto a tre, compreso il Presidente della Fondazione, dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia;
- b) quanto a uno, dall'Assemblea di partecipazione, eletto dalla medesima in conformità a quanto previsto all'articolo 26;
- c) quanto a uno, dai Partecipanti Istituzionali, eletto dai medesimi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 10.

Nella scelta dei componenti del Consiglio di Gestione di nomina del Sindaco deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle nomine. La scelta dei componenti da nominare deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 2 comma 1 del d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251.

3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione nello svolgimento dei compiti statutariamente previsti operano a titolo onorario, senza maturare né poter pretendere alcun diritto a compenso. Sono fatti salvi i rimborsi delle eventuali spese sostenute e debitamente documentate per l'esercizio della funzione. L'ammontare dei rimborsi delle spese dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelle sostenute in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese che danno titolo a rimborso quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione, fatte salvo le spese di viaggio per i componenti residenti fuori dal Comune di Reggio Emilia.
4. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
5. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta.
6. Il Presidente e i componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono comunque in carica per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori. I componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5.
8. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
9. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato, possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente o Organo che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Gestione. Nel caso di revoca del Presidente, la decorrenza si avrà dal momento della ricezione della comunicazione dell'atto di revoca da parte del Vice Presidente.
10. Su iniziativa del Presidente della Fondazione è convocata una assemblea dei Partecipanti Istituzionali per la nomina del componente del Consiglio di Gestione di cui al precedente comma 2 lettera c), di loro competenza. Il funzionamento della assemblea dei Partecipanti Istituzionali è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

#### **Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione assume funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione e amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
  - a) approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 3, 4 e 5, demandandone al Presidente o al Direttore l'attuazione secondo le rispettive competenze;
  - b) approvare eventuali proposte di modifiche statutarie, avanzate di iniziativa degli organi della Fondazione stessa o del Fondatore Originario, per sottoporle successivamente alla approvazione del competente organo del Comune di Reggio Emilia;
  - c) deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione, approvando, secondo le procedure previste, le assunzioni della qualifica di Sostenitore, di Partecipante Istituzionale e di Partecipante nonché le nomine dei membri del Comitato di Indirizzo e Controllo;
  - d) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'articolo 11, proposti dal Presidente anche sulla base degli indirizzi forniti dal Fondatore originario;
  - e) svolgere funzioni di controllo e monitoraggio dell'andamento della gestione, definire le priorità di intervento, con facoltà di agire anche impartendo direttive specifiche alle singole figure incaricate dalla gestione;
  - f) approvare e modificare i Regolamenti;
  - g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - h) deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relative agli impianti, da comunicare previamente al Fondatore originario;
  - i) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo a carico dei Partecipanti e dei Sostenitori necessario per assumere la relativa qualifica nell'ambito della Fondazione;
  - j) definire, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21 dello Statuto, il contenuto dell'avviso pubblico da predisporre e pubblicare su iniziativa del Presidente per la nomina del Direttore, fissando, tra il resto, la durata, il tipo dell'incarico, il compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni ulteriori rispetto a quelli previsti per legge;
  - k) deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
  - l) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
  - m) esercitare in genere ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

#### **Art. 24 – Insediamento del Consiglio di Gestione**

1. All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione.
2. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, anche estraneo all'Assemblea medesima, destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa-un voto". Ove venga eletto un membro dell'Assemblea, questi,

se accetta l'elezione in Consiglio di Gestione, è tenuto a dimettersi da membro dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia.

#### **Art. 25 – Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione**

1. La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Gestione, ad eccezione di quanto infra previsto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualevolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica scelto all'atto della nomina. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso. E' possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
3. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
4. Alle riunioni del Consiglio di Gestione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, dietro autorizzazione o invito del Presidente.
5. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare

alla riunione del Consiglio che verta su argomenti attinenti al conflitto di interessi.

6. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.

#### **Art. 26 – Assemblea di Partecipazione**

1. L'Assemblea di Partecipazione, composta dai Partecipanti:

- a) può esprimere indirizzi e proposte di attività o di intervento al Consiglio di Gestione in ordine all'impiantistica sportiva o alla costruzione di nuovi impianti da sottoporre al Fondatore originario o comunque all'Ente proprietario;
- b) può esprimere proposte al Consiglio di Gestione o al Fondatore originario o all'Ente proprietario degli impianti in ordine ad iniziative, eventi, manifestazioni sportive a sostegno di stili di vita sani, di progetti di attività motoria che favoriscano l'attività sportiva, il benessere, l'inclusione, l'integrazione e la coesione sociale;
- c) viene riunita una volta all'anno per la presentazione degli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione contenuti nel Bilancio preventivo, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Fondatore originario;
- d) elegge il proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Gestione;

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica scelto all'atto della nomina inviata al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno il giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione. E' possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle stesse condizioni previste all'art. 25.2.

3. La convocazione e il funzionamento dell'Assemblea di Partecipazione, ad eccezione di quanto sopra previsto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

#### **Art. 27 – Comitato di Indirizzo e Controllo**

1. Il Comitato di Indirizzo e Controllo:

- a) provvede con atti di indirizzo alla segnalazione al Consiglio di Gestione delle priorità e degli obiettivi della Fondazione;
- b) segnala al Consiglio di Gestione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione, al fine del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività;
- c) sorveglia il funzionamento della Fondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa;
- d) esprime parere circa:
  - a. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale, della politica

degli investimenti, delle manutenzioni straordinarie o di natura strutturale;

- b. l'ammontare e la natura delle prestazioni che dovranno essere conferite dagli associati per aderire alla Fondazione;
  - c. i principi generali per la definizione dei criteri validi per l'assegnazione dei contributi relativi ad eventi, attività e manifestazioni nel rispetto delle norme stabilite in materia.
2. Al Comitato di indirizzo e controllo è altresì assegnato il compito di vigilare sulla conformità allo Statuto ed al pubblico interesse, nonché sulla coerenza dell'azione della Fondazione rispetto alle finalità e ai principi d'azione da essa individuati. In particolare, il Comitato svolge funzione di garanzia relativamente all'impiego delle risorse della Fondazione ed ai principi di corretta gestione.
  3. Il Comitato di Indirizzo e Controllo è composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali nominati, un membro per ciascun Partecipante istituzionale, rispettivamente dal CONI, dal CIP, dall'AICS, dal CSI, dall'UISP, e da eventuali altri Partecipanti Istituzionali che assumessero nel tempo tale qualifica.
  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L'avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne faccia le veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Comitato e di quanti hanno titolo per parteciparvi. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le votazioni si procede a voto palese. Il Presidente, in quanto presiede anche il Consiglio di Gestione, non esprime voto all'interno del Comitato di Indirizzo e Controllo. E' possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle stesse condizioni previste all'art. 25.2.
  5. La convocazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e Controllo, ad eccezione di quanto sopra previsto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

### **CAPO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Art. 28 - Criteri di gestione e dotazione organica e Direttore**

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio. A tal fine essa è fornita di una propria dotazione organica di personale.
2. Il Direttore è nominato dal Presidente, secondo i criteri e le modalità disciplinate dai precedenti articoli 21 e 23.
3. L'incarico di Direttore della Fondazione non può eccedere la durata di anni 3. L'incarico può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, per un periodo complessivo comunque non superiore a 5 anni.
4. La Fondazione ha facoltà di recedere dal rapporto instaurato con il Direttore, oltre che per le cause previste per legge in relazione alla natura del rapporto instaurato, anche per reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, per responsabilità grave e reiterata, nonché in tutti gli altri casi in cui sia irreparabilmente

compromesso il vincolo fiduciario.

5. Il Direttore:
- a) è responsabile della programmazione e del raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati dal Consiglio di Gestione;
  - b) è responsabile dell'organizzazione delle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione;
  - c) predispone le proposte di Bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre alla approvazione dell'organo deliberante;
  - d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione;
  - e) è responsabile della realizzazione ed esecuzione delle direttive impartite dal Presidente dal Consiglio di Gestione;
  - f) è responsabile delle attività di gestione dell'ente, di tutti i compiti che comportano l'adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna;
  - g) provvede all'assunzione e alla direzione del personale dipendente della Fondazione, sulla base dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio di Gestione.

**Art. 29 - Dotazione organica. Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti**

1. I piani delle assunzioni sono deliberati dal Consiglio di Gestione in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
2. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la Fondazione e le rappresentanze dei lavoratori.

**Art. 30 – Regolamenti interni**

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone giuridiche e/o fisiche, che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

**TITOLO IV**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 31 – Controversie**

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, è competente il Foro di Reggio Emilia.

**Art. 32 – Scioglimento**

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni del Comune di Reggio Emilia ad attività od Enti, con finalità analoghe, nel campo dell'educazione sportiva.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 33 – Recesso**

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.

2. In particolare, i Sostenitori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.
5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

#### **Art. 34 – Esclusione**

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
  - c) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei membri solo se si rendono responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione.
3. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - b) apertura di procedure di liquidazione;
  - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Art. 35 – Clausola di rinvio**

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Firmato Mauro Rozzi

Firmato Luigi Zanichelli notaio